

n. 601/2026 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.

all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a
seguito della lettura delle note scritte autorizzate, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **601/2026** r.g.

promossa da

nato in il C.F.

domiciliato in presso e nello studio dell'Avv.

che lo rappresenta e difende per
mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.),
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
centrale in Roma, via Ciriaco il Grande 21, elettivamente domiciliato in via

RESISTENTE

OGGETTO: Assegno unico e universale per figli a carico.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente: *«Accertate le ragioni della ricorrente ed ogni contraria istanza
disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in veste di Giudice del Lavoro,
accogliere la domanda e dichiarare che il ricorrente ha diritto a usufruire
dell'assegno unico e universale per la figlia minore a carico*

*in il e per l'effetto
ordinare all'Inps di mettere in pagamento la prestazione e di erogare gli*



arretrati fin dalla data della domanda e nella misura di legge. Con vittoria di spese e onorari del procedimento e distrazione a favore del procuratore antistatario.»

Per il resistente: *«Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo respingere il ricorso e le domande in esso contenute. Spese come per legge. In subordine autorizzare il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data della seconda domanda, spese compensate.»*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 1°.4.2026, — cittadino del
titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo — adiva il Tribunale di Arezzo in funzione di Giudice del Lavoro
esponendo: di aver presentato nel 2023 domanda di ricongiungimento familiare
con la moglie e la figlia minore ; di aver
ottenuto in data il nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
di Arezzo; che in data la moglie e la figlia ottenevano il visto di
ingresso per motivi familiari dall'Ambasciata italiana a ; che in data
maggio 2025 i familiari facevano ingresso in Italia e la Questura di Arezzo
rilasciava loro permesso di soggiorno per motivi familiari valido dal al
; che moglie e figlia acquisivano la residenza anagrafica presso il
Comune di Arezzo in data quali componenti del nucleo familiare del
ricorrente; che in data il ricorrente presentava domanda di assegno
unico e universale all'INPS; che l'Istituto comunicava a mezzo PEC che la
domanda non era stata accolta in quanto il Comune aveva registrato la minore
non come figlia ma come convivente, e che la procedura automatizzata non
riscontrava negli archivi ANPR la registrazione della paternità e maternità.

Deduceva il ricorrente l'erroneità del diniego, essendo il vincolo familiare
già positivamente verificato dall'Amministrazione dell'Interno — Sportello
Unico per l'Immigrazione, Ambasciata italiana a e Questura di Arezzo —
nei distinti procedimenti di ricongiungimento familiare, rilascio del visto e
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Chiedeva pertanto
l'accertamento del diritto all'assegno unico e la condanna dell'INPS all'erogazione
con arretrati dalla data della domanda amministrativa.

Si costituiva l'INPS con memoria difensiva depositata in data 25.5.2026,
eccependo: che il ricorrente aveva presentato due domande amministrative — la
prima il 6.6.2025 (n.), respinta automaticamente perché a tale data non
risultava la residenza anagrafica dell'altro genitore e della minore, iscritta solo
dal 12.6.2025; la seconda il 22.10.2025 (n.), in evidenza alla sede per
verifica della genitorialità —; che l'assegno unico è gestito da procedura
centralizzata che interroga il servizio ANPR e che in caso di mancato riscontro



del codice fiscale nei campi paternità e/o maternità la pratica va in evidenza alla sede; che solo con la sistemazione anagrafica sarebbe possibile l'accoglimento automatico; che il ricorrente avrebbe potuto evitare il ricorso mediante istanza di riesame o integrazione istruttoria, circostanza della quale il Giudice dovrebbe tener conto ai fini delle spese. Chiedeva in via principale il rigetto del ricorso; in subordine, l'accoglimento con decorrenza dalla seconda domanda e spese compensate.

Disposta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente depositava note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso e rappresentando la nascita, nelle more del giudizio, di un secondo figlio in data 27.4.2026.

La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 4.6.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda in esame si colloca nell'alveo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal d.lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, a decorrere dal 1°3.2022, quale misura di carattere previdenziale destinata ai nuclei familiari sulla base della condizione economica attestata dall'ISEE. Il beneficio, per la sua natura universale, spetta — nell'intenzione del legislatore — a tutti i nuclei familiari con figli a carico, indipendentemente dalla natura dell'occupazione dei genitori.

L'art. 3 del d.lgs. 230/2021 individua i requisiti di accesso alla prestazione, che devono sussistere congiuntamente in capo al richiedente: cittadinanza italiana o di uno Stato UE, ovvero permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro di durata almeno semestrale; assoggettamento all'imposta sul reddito in Italia; residenza e domicilio in Italia; residenza in Italia da almeno due anni ovvero titolarità di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Il nucleo familiare del richiedente deve inoltre essere in possesso di ISEE in corso di validità.

Nel caso di specie, è incontestato — e comunque documentalmente provato — che il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che è residente e domiciliato in Italia, che è soggetto passivo d'imposta e che possiede contratto di lavoro subordinato e ISEE in corso di validità. Tutti i requisiti di cui all'art. 3 d.lgs. 230/2021 risultano pertanto integralmente soddisfatti.

L'INPS oppone due ragioni di diniego, entrambe fondate su risultanze anagrafiche: la mancata iscrizione anagrafica della minore alla data della prima Domanda (.6.2025, quando la residenza anagrafica sarebbe stata registrata solo il .6.2025) e la mancata registrazione della genitorialità in ANPR (con



conseguente indicazione della minore come «convivente» e non come «figlia»).

Entrambe le obiezioni sono giuridicamente infondate.

Quanto al primo profilo, deve affermarsi il principio — già consolidato nella giurisprudenza di merito — per cui il requisito della residenza, nella disciplina dell'assegno unico, non si identifica con la mera iscrizione anagrafica, dovendo piuttosto aversi riguardo alla nozione civilistica di cui all'art. 43, comma 2, c.c., che identifica la residenza con il luogo in cui la persona ha la «*dimora abituale*». Le risultanze anagrafiche rivestono valore di mera presunzione circa il luogo di residenza effettiva, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte documentale (cfr. in tal senso Trib. Milano, Sez. Lav., n. 4824/2025, che ha valorizzato la nozione di residenza effettiva ex art. 43 c.c. ai fini del computo del requisito biennale, ritenendo provata la residenza mediante documentazione amministrativa diversa dall'iscrizione anagrafica; e Trib. Roma, Sez. Lav., n. 12583/2024, che ha escluso la rilevanza di un breve iato nella registrazione anagrafica in presenza di elementi comprovanti la continuità della presenza effettiva sul territorio).

Nel caso in esame, alla data del 6.6.2025 la minore era già regolarmente presente sul territorio italiano da oltre un mese (essendovi entrata il 2.5.2025), era titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Arezzo con validità dal 3.5.2025, e dimorava abitualmente con il padre, la madre e il fratello nell'abitazione di via , ove avrebbe formalizzato la residenza anagrafica appena sei giorni dopo. La dimora abituale effettiva, che costituisce il nucleo della nozione di residenza ex art. 43 c.c., era dunque già pienamente integrata, e la formalizzazione anagrafica del 12.6.2025 ha assunto valenza meramente ricognitiva di una situazione di fatto già in atto.

Quanto al secondo profilo — la mancata registrazione della paternità in ANPR — l'argomento dell'Istituto si rivela ancor più fragile, sol che si consideri la valenza probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente.

Il vincolo di filiazione tra il ricorrente e la minore risulta positivamente accertato — in sequenza cronologica — dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Arezzo (nel nulla osta al ricongiungimento familiare del .10.2024), dall'Ambasciata italiana a (nel visto di ingresso per motivi familiari del .4.2025) e dalla Questura di Arezzo (nel permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 29 e seguenti del d.lgs. 286/1998). Si tratta di atti amministrativi definitivi, formati da tre distinte autorità dello Stato italiano all'esito di istruttorie che hanno compreso la verifica dei certificati di matrimonio e di nascita legalizzati, e che presuppongono — quale condizione necessaria per la loro adozione — l'accertamento positivo del vincolo familiare.



Il permesso di soggiorno per motivi familiari, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Testo Unico Immigrazione, viene rilasciato esclusivamente ai familiari stranieri del richiedente il ricongiungimento, previa verifica dei vincoli di coniugio, di filiazione e di effettività del legame familiare. Esso costituisce pertanto prova privilegiata del rapporto di filiazione, con valenza che trascende e supera le risultanze degli archivi anagrafici comunali, la cui incompletezza — rectius, la cui mancata registrazione della paternità e maternità — non può in alcun modo pregiudicare il diritto alla prestazione previdenziale, quando il vincolo parentale risulti accertato dall'autorità amministrativa preposta in via primaria alla verifica dei requisiti familiari dello straniero.

Né può condividersi la tesi — pure adombrata dall'INPS — per cui l'assegno unico sarebbe subordinato alla corretta e completa registrazione anagrafica della genitorialità in ANPR. La prestazione è ancorata a requisiti sostanziali (la qualità di genitore e la condizione di figlio a carico), non a requisiti formali di registrazione amministrativa. La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di affermare che il requisito della residenza anagrafica del minore non è previsto dalla legge tra i presupposti per il riconoscimento della prestazione, essendo sufficiente che il figlio sia a carico del richiedente e compreso nel suo nucleo familiare ai fini ISEE (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., n. 23/2026, secondo cui *«il requisito della residenza anagrafica in Italia del minore è irrilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, in quanto ciò che conta è che il figlio minore, a prescindere dalla sua residenza anagrafica, sia a carico del richiedente ovvero faccia parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE»*; e Trib. Bergamo, Sez. Lav., n. 164/2024, che ha escluso che la residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare costituisca requisito per il riconoscimento del beneficio, operando un meccanismo di attrazione nel nucleo del richiedente dei membri con diversa residenza ai sensi del DPCM 159/2013).

Il Giudicante è consapevole dell'esistenza di un orientamento di merito che, in fattispecie parzialmente diverse, ha valorizzato il dato della convivenza anagrafica ai fini ISEE quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno unico (cfr. Corte d'Appello di Genova, Sez. Lav., n. 99/2025; Trib. Gorizia, Sez. Lav., n. 160/2025). Tuttavia, tali pronunce si riferiscono a ipotesi in cui i minori risultavano effettivamente residenti all'estero e ivi stabilmente collocati — frequentando scuole in Marocco e rientrando in Italia solo per periodi festivi —, circostanza radicalmente diversa da quella in esame, in cui la minore è presente in Italia, dimora abitualmente con il genitore richiedente, è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ed è inserita nel nucleo familiare. In questa fattispecie, pertanto, la mancata o inesatta registrazione anagrafica della genitorialità costituisce una mera disfunzione amministrativa che non può



tradursi in un pregiudizio per il diritto alla prestazione, specie quando il rapporto parentale sia già stato oggetto di verifica positiva da parte delle competenti autorità dello Stato.

Parimenti infondato è l'assunto dell'INPS secondo cui il ricorrente avrebbe potuto — e dovuto — attivare i rimedi amministrativi dell'istanza di riesame o dell'integrazione istruttoria prima di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione del ricorso giudiziale non soggiace ad alcuna condizione di procedibilità legata al previo esperimento di rimedi amministrativi, e la circostanza che il ricorrente abbia scelto la via giurisdizionale non può riflettersi in alcun modo sul regime delle spese, che restano governate dal principio di soccombenza.

Quanto alla decorrenza, deve trovare applicazione il principio per cui l'assegno unico spetta a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (art. 6, comma 2, d.lgs. 230/2021). Poiché la prima domanda risale al .6.2025 e la minore era già regolarmente presente sul territorio nazionale con titolo di soggiorno valido, il diritto decorre dal mese di luglio 2025, con gli arretrati maturati fino all'effettiva messa in pagamento, nella misura di legge determinata sulla base dell'ISEE in corso di validità.

La seconda domanda del .10.2025 non assume autonoma rilevanza ai fini della decorrenza, essendo stata presentata — come dedotto dalla stessa difesa del ricorrente — a mero scopo cautelativo dal patronato, in presenza della medesima situazione sostanziale già oggetto della prima istanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.

L'Assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle spese nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 601/2026 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per la figlia minore a carico _____ nata in _____, a decorrere dal mese di luglio 2025 e per tutto il periodo di spettanza ai sensi del d.lgs. 230/2021;

2 Condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della prestazione nella misura di



legge, con gli arretrati maturati dalla data di decorrenza fino all'effettivo pagamento, oltre interessi legali;

3 **Condanna** l'INPS alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. procuratore antistatario.

Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.

Arezzo, 04/06/2026

Il giudice

